

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

\${project.denominazione}
\${project.denominazione2}
\${project.frazione}
\${project.indirizzo1}
\${project.indirizzo2}

DIRITTO ANNUALE 2014

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina Le rammenta che **il versamento del diritto annuale 2014**, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica**, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il

16 giugno 2014

Gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli degli ultimi anni.

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti** o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve².

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (soc. tra avvocati) un regime transitorio a partire dal 2011; anche quest'anno pagheranno un importo fisso, tale importo è indicato nell'informativa inviata alle imprese iscritte nella sezione speciale, mentre le imprese iscritte nella sezione ordinaria riceveranno un'altra lettera informativa con l'indicazione degli scaglioni di fatturato (il testo integrale sarà disponibile sul sito di questa Camera).

Si rammenta che in caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate **sanzioni** amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Coloro che non sono in regola con il pagamento del **diritto annuale 2013**, possono ancora avvalersi del **ravvedimento operoso** per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, **entro il 16 giugno 2014** (ovvero entro un anno dalla violazione).

**AVVISO IMPORTANTE: sono state riscontrate alcune irregolarità nei pagamenti degli anni precedenti.
La invitiamo a contattare quanto prima l'Ufficio Diritto Annuo**

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito www.cameradicommerciolatina.it oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale (☎ 0773672267/300/260, call center ☎ 848800084³; e-mail dirittoannuo@lt.camcom.it).

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito www.registroimprese.it).

¹ Il termine di versamento del diritto per le società di capitali coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Se la scadenza cade di sabato o domenica il termine è prorogato al giorno feriale successivo.

² Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative.

³ Il chiamante paga una quota variabile in funzione della durata, pari al costo di una telefonata urbana. La parte restante della chiamata rimane a carico del chiamato.

[#if project.schedaBz=1]

Um die Berechnung der geschuldeten Jahresgebühr zu vereinfachen, werden an dieses Schreiben die im Handelsregister aufscheinenden Daten des Betriebes beigelegt, welche für die Berechnung ausschlaggebend sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Handelskammern laut Art. 18, Absatz 10 des Gesetzes Nr. 580/1993, abgeändert vom Art. 1, Absatz 19 der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 23 vom 15. Februar 2010 eine Erhöhung der geschuldeten Gebühr um bis zu 20 % beschlossen haben. Die Betriebe, die den Hauptsitz und/oder Betriebseinheiten in anderen Provinzen haben, müssen, nachdem die zu überweisenden Beträge berechnet wurden, dieselben mit den von der jeweiligen Handelskammer festgelegten Prozentsatz, so wie dieser auf der Seite www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ unter „Qual è l'importo“ veröffentlicht wird, aufwerten.

Per semplificare la determinazione dell'importo del diritto

dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#if project.schedaBz=0]

Spett.le Impresa,

per semplificare la determinazione dell'importo del diritto dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#list scheda as sc]\${sc.riga}

[/#list]

[#else]

[/#if]